

Terre e rocce da scavo: il punto a seguito delle modifiche apportate dal**“Decreto del fare”**

La materia della gestione delle terre e rocce da scavo si trova ad essere nuovamente oggetto di due recenti interventi normativi che ne vanno ulteriormente a definire ambito e modalità di disciplina ed applicazione. Parliamo del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare) e della Legge 26 giugno 2013 n. 71 (di conversione del D.L. 43/2013 relativo a “Disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012”).

Vediamo comunque in che modo tali provvedimenti hanno inciso sulla normativa di settore e quali sono gli elementi di novità introdotti.

Ambito di applicazione del D.M. 161/2012 : sulla base di quanto è disposto dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, l'ambito di applicazione del D.M. 161/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) viene ora circoscritto esplicitamente solo **alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale**.

È stato infatti aggiunto all'art. 184bis del D.Lgs. n. 152/06 un nuovo comma 2bis, che così recita:

“2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.”.

Secondo le attuali disposizioni normative in via generale, i progetti sottoposti a **valutazione di impatto ambientale** (VIA) sono tutti quelli che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (si veda art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 152/06).

I progetti, invece, per i quali è necessaria l'**autorizzazione integrata ambientale** (AIA) sono quelli di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 (che, sostanzialmente, concernono i grandi impianti industriali).

Dunque, è ormai chiaro che il **D.M. 161/2012 trova applicazione solamente per le terre e rocce da scavo (o per meglio dire, per “materiali da scavo” che è concetto più ampio...)** che derivano dalle “grandi opere”. E d'altra parte, la complessità delle prescrizioni dettate dal decreto in parola per accedere alla disciplina di deroga – che abbiamo fin dall'inizio sottolineato – rendevano già evidenti le intenzioni del legislatore, anche a dispetto di chi, invece, sosteneva

che il provvedimento dovesse applicarsi indiscriminatamente ad ogni attività e progetto.

A questo punto quale disciplina si applica ai materiali da scavo che derivano da opere NON soggette a VIA o ad AIA?

Ipotesi A) utilizzo del materiale da scavo nel sito dove è stato scavato : al di fuori delle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2013, in caso di utilizzo a fini di costruzione del materiale da scavo nello stesso sito in cui è stato scavato, **trova applicazione l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti disposta dall'art. 185, comma1, lett. c) D.Lgs. n. 152/06**, che recita:

"1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:c il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato".

Ipotesi B) utilizzo del materiale da scavo in siti diversi da quello in cui è stato scavato: Sempre al di fuori delle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2013, in caso di utilizzo del materiale da scavo in siti diversi da quello in cui è stato scavato, si può richiamare quanto stabilito al comma 4 dell'art. 185 D.Lgs. n. 152/06, che dispone:

*"4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), **184-bis** e 184-ter."*

In pratica, in questo caso è necessario verificare – caso per caso – se vengono soddisfatte tutte le condizioni poste dalla disposizione generale sul sottoprodotto ex art. 184 bis D.Lgs. n. 152/06, non negandosi una certa difficoltà di applicazione al campo in esame, dato che – a nostro avviso - per la particolare: natura, attività di produzione del materiale (che non è esattamente uno scarto di una attività produttiva, ma bensì più propriamente un residuo di un'attività di scavo) ed utilizzo finale, necessiterebbe invece di specifiche regole di ordine procedurale.

Le terre e rocce da scavo provenienti dai "piccoli cantieri"

In merito alla questione delle terre e rocce da scavo provenienti dai c.d. "piccoli cantieri", si attende **un apposito decreto ministeriale** che vada a disciplinare la fattispecie specifica in deroga alla disciplina generale di settore:

"Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non

superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.”.

Dunque – per espressa disposizione della legge nazionale – l'apposita disciplina in deroga per i “piccoli cantieri” la cui produzione di materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo, non superi i seimila metri cubi di materiale è demandata alla regolamentazione di un apposito decreto che – ad oggi – ancora deve essere emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, al fine di disciplinare tale normativa di deroga in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il Nostro staff è a completa disposizione per eventuali chiarimenti di merito.

ABC Servizi S.r.l.

Sicurezza sul Lavoro e Ambiente: Consulenza e Formazione

Sede legale: Via Ettore De Sonnaz, 19 - 10121 TORINO

Sede operativa: Piazza IV Novembre, 28 - 12035 RACCONIGI (CN)

Tel. 0172.811424 Fax 0172.820726 e-mail info@abcservizi.org

Partita IVA 03021180041